

Conservazione digitale documenti fiscali 2024: scadenza entro il 31 gennaio 2026

Ci sarà tempo fino al **31 gennaio 2026** per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell'anno 2024.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che "la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire (...) entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi".

A tal proposito si ricorda che ex art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata al **31 ottobre** per i soggetti "solari"; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare invece entro l'ultimo giorno del **decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**.

Detto ciò, si sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all'art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido **anche per i documenti rilevanti ai fini IVA**.

Pertanto, in relazione al periodo d'imposta 2024:

- posto che il modello REDDITI 2025 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2025;
- scade il 31 gennaio 2026 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.

Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall'ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione (vedi risoluzione n. 16/E/2022): **mediante apposizione della firma digitale e marca temporale sull'indice del pacchetto di archiviazione.**

(MF/ms)